



**COMUNE DI MUSSOMELI**  
**(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)**  
**P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli**  
**[comunemussomeli@legalmail.it](mailto:comunemussomeli@legalmail.it)**

**Verbale n. 02 del 16-01-2020**

L'anno 2020 il giorno 16 del mese di Gennaio alle ore 15:00, in teleconferenza si è riunito il Collegio dei Revisori, a seguito di convocazione del Presidente Dr Calogero Greco, nelle persone dei signori:

Dott. Greco Calogero - *Presidente*

Dott.ssa Giovanna Iacono - *Componente*

Dott. Filippo Picone – *Componente*

per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- **Atto di precetto Vodafone Italia S.p.A. - Definizione transattiva della controversia. GIUSTA Deliberazione di Giunta n.240 del reg.gen. del 23-12-2019.**

Il Collegio dei Revisori, premesso che ha ricevuto in data 24-12-2019 degli atti privi di proposta e solo successivamente, dopo contatti del Presidente con la Dott.ssa Maniscalco è pervenuta la proposta in oggetto completa degli allegati il 30-12-2019. Il Presidente da un esame della documentazione in data 31-12-2019, ore 8:29, procedeva a richiedere con urgenza la seguente documentazione:

- Attestazione del responsabile dell'area finanziaria**, che certificasse la spesa del servizio di telefonia Vodafone dalla quale si evincesse che la stessa sia stata regolarmente impegnata e/o stanziata nei rispettivi anni delle fatture contestate al fine di comprendere se tale spesa possa generare debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, a lettera a) ed e);
- copia del contratto di telefonia in essere e negli anni delle fatture contestate;**
- not protocollo 2291 del 10-12-2019, menzionata nella proposta n.240;**
- **Attestazione del responsabile del procedimento**, che certifichi l'iter procedurale che è poi sfociato nel Decreto Ingiuntivo e Atto di Precetto, al fine di comprendere se l'iter procedurale adottato dall'Ente è corretto con le disposizione del Tuel;

Il Collegio riceveva attestazioni richieste di cui sopra, in data 09.01.2020 attestazione responsabile del servizio finanziario in relazione all'impegno di spesa a firma della dott.ssa Castiglione, in data 14.01.2020 dal responsabile del procedimento Dott.ssa Cordaro e successiva integrazione atti in data 14.01.2020;

**Premesso che:**

- L'Articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a) **Sentenze esecutive;**
  - b) Coperture di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni.....;
  - c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
  - d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- L'Art. 193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;
- L'Art. 239 del Tuel, 1° comma lettera b) n. 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

**VISTO:**

- **l'atto di precetto** notificato in data 15.10.2019, relativo al **Decreto ingiuntivo n.23800/2018 del 18.08.2018**, con il quale si intimava a questo Ente il pagamento della complessiva somma di € 13.699,94, oltre spese di notifica, registrazione e interessi fino al soddisfo;

- la **relazione al contenzioso** sottoscritta dal responsabile del procedimento Rag. M. Bonomo e dal Segretario Generale, dalla quale si evince, essendo non essere stato oggetto di opposizione, in data 21 maggio 2019, veniva apposta formula esecutiva *ex art. 647 cod. proc. civ.*;

l'esecutività del decreto e la conseguente notifica dell'atto di precetto, sono atti che la giurisprudenza assimila per gli effetti alle obbligazioni pecuniarie del 194 Tuel, comma 1, lettera a), vale a dire quei debiti che derivano da decreti ingiunti e da lodi arbitrali, come nel caso in oggetto (Corte dei Conti, Reg. Sicilia, 18 marzo 2005, n.2/pareri, Corte dei Conti Toscana, ecc), alla sentenza passata in giudicato

**- il Ricorso per Decreto ingiuntivo;**

- schema di transazione;

### **CONSIDERATO che**

Il parere sulle transazioni deve rispondere a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento e deve avere per oggetti diritti disponibili (art. 1966, comma 2, c.c.).

**La transazione (art.1965 c.c.) rappresenta per l'Ente uno strumento negoziale al pari dei soggetti privati sia persone fisiche che giuridiche, che cerca di prevenire o porre fine a liti sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria tutelando l'interesse pubblico e salvaguardando al contempo l'erario a condizione che vengano rispettati i principi di razionalità e di correttezza gestionale.**

**Ed ancora**, la giurisprudenza civile (Cass. 6 maggio 2003n n.6861), costituisce transazione solo quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. **Oggetto della transazione**, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, **ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni.**

**Orbene**, l'Ente deve considerare la convenienza economica della transazione, da indicare nell'atto, in **relazione all'incertezza del giudizio (mentre, nel caso in oggetto il giudizio si è concluso con un atto i cui effetti sono, per la questione che qui ci compete, assimilabili a quelli che si producono con una sentenza esecutiva, giusti atti allegati)**, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali.

**Ai fini di quanto sopra si rileva che:**

**-La Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte, con la delibera 345/2013**, circoscrive con chiarezza il contenuto dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del Tuel, la norma che stabilisce su quali atti sia necessario il parere dell'organo di controllo. Infatti, i magistrati contabili ribadiscono l'importante principio di carattere generale che: *«L'esame di casi nei quali è richiesto il parere del Collegio conferma che si tratta di un'attività di collaborazione che riguarda le attribuzioni consiliari nelle materie economico-finanziarie, propedeutica all'assunzione delle delibere di competenza del Consiglio»*. **In sostanza, il Collegio si deve esprimere solo quando la competenza degli atti è consiliare.** Pertanto, l'obbligo di parere è limitato a pochi e specifici casi, ovvero, ad esempio, le proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni

immobiliari e relative permuta (articolo 42, comma 2, lettera l) del Tuel).

**Sempre in tema di transazioni, è utile ricordare che da tempo la Corte dei conti distingue con nettezza le transazioni dai debiti fuori bilancio, sottolineando che gli accordi transattivi non necessariamente comportano un atto di Consiglio comunale. È sintomatica la delibera 132/2010 della sezione di controllo per la Toscana, che, nell'ambito della sua «Relazione generale sul fenomeno dei debiti fuori bilancio e linee di orientamento in materia» precisa che «gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento». In ragione di ciò, «nel caso in cui l'ente a fronte di una sentenza esecutiva, voglia (...) pervenire ad un accordo transattivo, non si rende necessario il riconoscimento della legittimità del debito che peraltro risulterebbe contraddittorio rispetto al contenuto della volontà transattiva che si vuole porre in essere».**

Le transazioni che devono essere sottoposte a parere obbligatorio dell'Organo di Revisione sono solo quelle destinate a essere oggetto di una decisione di Consiglio Comunale, e non anche gli accordi che si concludono in determinazioni dirigenziali o atti di Giunta. Ancora, non dando necessariamente luogo a debiti fuori bilancio non dovranno, a differenza di questi ultimi, essere comunicati alla Procura della Corte dei conti.

A fronte di quanto sopra visto la delibera con cui il Comune decide di transigere, questa, può assorbire e fare le veci della deliberazione necessaria al formale riconoscimento del debito. Secondo la Corte dei Conti, il Consiglio comunale, quando delibera in merito alla transazione di un debito fuori bilancio, in quella stessa sede implicitamente, ove configurabile, riconosce il proprio debito, per la somma pari a quella transatta.

Affinché la delibera di transazione sostituisca quella di riconoscimento formale del debito fuori bilancio occorre che, in sede consiliare, siano state fatte le seguenti valutazioni in ordine:

- alla riconduzione al sistema ordinario e di bilancio degli oneri derivanti dal debito;
- al reperimento delle risorse necessarie per sostenere i predetti oneri;
- al permanere degli equilibri di bilancio.

Inoltre, nell'ottica dell'assorbimento del provvedimento di riconoscimento di debito nella deliberazione a transigere, la deliberazione con cui si transige deve essere trasmessa agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti al fine di permettere i dovuti accertamenti, data l'assenza dell'apposito provvedimento di riconoscimento di debito. La formale procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio può essere "assorbita" dalla procedura di transazione con apposito passaggio in Consiglio comunale. Transigere su un debito

significa di fatto riconoscerlo e, pertanto, impegnare le finanze pubbliche affinché esso vada saldato.

**Per quanto sopra nella proposta in oggetto, si riscontra, a parere di codesto Collegio dei Revisori:**

*- la non correttezza della procedura e la non competenza ad autorizzare, come sottolineato dalla Corte dei Conti, Sez.Reg. di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 85/2017/Par, che richiama la sezione di controllo della Puglia n.57/2017, la quale ha indotto i magistrati pugliesi a negare rilevanza al generale carattere di alternatività della transazione rispetto al riconoscimento di debito;*

**Sebbene una transazione possa avvenire stante la convenienza per l'Ente, e salvo le responsabilità erariali riconducibili all'operazione a monte, al fine di chiudere definitivamente la pendenza tra creditore e debitore è parere di questo organo viste e stante le attestazioni dei responsabili che la transazione sia riconducibile a monte a un debito fuori bilancio che già di per sé necessita di una deliberazione da parte dell'organo consiliare e non dell'organo esecutivo, e a fronte della natura a prescindere dalla operazione transattiva, l'obbligo dell'invio dei relativi atti agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti.**

La transazione non può concretizzarsi in un'elusione dell'art.194 del Tuel, infatti, i giudici contabili, per altro verso evidenziano nelle diverse deliberazioni che non è possibile attivare la transazione su un debito nascente da sentenza esecutiva divenuta definitiva, in quanto l'ente locale, in tale ipotesi risulterebbe privo della capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite (art.1966 del Codice civile), con conseguente nullità della transazione (Cass. Civ., Sez.III, 30 gennaio 1990, n.635).

**Per tutto quanto sopra la proposta in oggetto si ritiene essere errata nella sussistenza dei requisiti per ricondurre l'oggetto della deliberazione n.340 tra le transazioni oggetto di deliberazioni da parte della giunta comunale stante a monte dell'operazione configurarsi quella di un debiti fuori bilancio.**

**CONSIDERATO** il parere di regolarità tecnico ed il parere di regolarità contabile dei responsabili d'Area, entrambi favorevoli;

Per quanto sopra premesso e considerato,

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
ESPRIME**

Limitatamente alle proprie competenze, per quanto e come argomentato **PARERE NON FAVOREVOLE**, alla definizione transattiva della controversia, giusta proposta di Deliberazione di Giunta municipale n.240 del 23-12-2019, avente ad oggetto Atto di precetto Vodafone Italia S.p.A. - Definizione transattiva della controversia, per come risulta essere predisposta.

**Ed ancora,**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
INVITA**

L'ENTE

- a) Ad attenzionare gli atti predisposti e prodotti all'organo di revisione che devono essere rispettosi delle previsioni di cui all'art.239 del Tuel, attenzionando nel caso in esame, i precetti normativi previsti e riconducibili all'art. 194 del D.lgs 267/2000,.
- b) Ad accertare e verificare le eventuali responsabilità del caso in oggetto e facendo salve comunque le azioni di rivalsa.

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto viene chiuso alle ore 17:00 e viene trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, al Dirigente Responsabile del servizio finanziario dell'Ente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

F.to Dott. Calogero Greco – Presidente

F.to Dott. Filippo Picone – Componente

F.to Dott. Giovanna Iacono – Componente